



**COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE**

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SVILUPPO E DI GESTIONE INFORMATICA PER IL REHOSTING DEL SISTEMA CENTRALE DI ELABORAZIONE DATI DEL COMUNE DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: P.G. N. 283224/2010 del 24 novembre 2010

CIG N. 061941556C

SCHEMA CONTRATTUALE

Indice Generale

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	3
ART. 3 REFERENTI	3
ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE – STATI AVANZAMENTO LAVORI – COLLAUDO - PERIODO DI GARANZIA	3
ART. 5 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN GARANZIA	3
ART. 7 CORRISPETTIVO	4
ART. 8 PAGAMENTI	4
ART. 7 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	4
ART. 8 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 9 PENALI	5
ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	6
ART. 11 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO - SUBAPPALTO	7
ART. 12 ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	7
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO	7
ART. 14 SICUREZZA DEI DATI – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	7

ART. 15 FONTI DEL CONTRATTO	8
ART. 16 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	8
ART. 17 SPESE, IMPOSTE E TASSE	8
ART. 18 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	8

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il soggetto aggiudicatario della gara sarà stipulato un contratto avente ad oggetto servizi di sviluppo e di gestione informatica per il Rehosting e la contestuale gestione, in Outsourcing, del sistema centrale di elaborazione dati (Mainframe) del Comune di Bologna.

Art. 2 - Modalità di esecuzione dell'appalto

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel documento "Capitolato Tecnico", degli elementi migliorativi contenuti nell'offerta aggiudicataria, e nell'osservanza delle clausole del presente schema contrattuale.

Art. 3 Referenti

Il soggetto aggiudicatario nominerà un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Settore Tecnologie Informatiche.

Il Direttore del Settore Tecnologie Informatiche **i** individuerà il referente tecnico interno al quale l'Aggiudicatario dovrà rapportarsi.

Art. 4 Termini di esecuzione – Stati avanzamento lavori – collaudo - periodo di garanzia

Il progetto di Rehosting dovrà essere completato entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto o nel più breve termine proposto dall'offerta aggiudicataria.

Dovranno essere rispettati i termini previsti dall'art. 5 del Capitolato tecnico per la consegna dei singoli stati di avanzamento, fatti salvi i termini migliorativi definiti nell'offerta aggiudicataria.

Il servizio di Outsourcing deve essere attivato entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto ed essere mantenuto attivo fino al completamento del progetto di Rehosting.

Nel caso in cui il progetto di Rehosting dovesse subire un ritardo e si concludesse oltre il termine sopra indicato, il servizio di Outsourcing dovrà essere mantenuto attivo per il periodo di tempo necessario per portare a termine le attività progettuali (start up del nuovo sistema) senza costi aggiuntivi per il Comune.

Art. 5 Attività di manutenzione ed assistenza in garanzia

Successivamente alla messa in produzione del sistema il contraente sarà tenuto a garantire, per la durata di un anno:

1. il proprio supporto (servizio di garanzia) per rimuovere tutte le anomalie o malfunzionamenti del software convertito che si dovessero riscontrare in conseguenza dell'attività di conversione,
2. il servizio di manutenzione e assistenza sui prodotti di infrastruttura forniti,
3. Il servizio di supporto sistemistico per la gestione ordinaria del nuovo ambiente.

Per tale periodo dovrà essere garantita la disponibilità del convertitore dei programmi, delle mappe, dei JCL e degli altri oggetti.

Art. 6 Estensione del servizio di gestione del Mainframe in Outsourcing

Il Comune potrà richiedere al contraente di mantenere attivo il servizio di Outsourcing, per un periodo massimo di sei mesi successivi alla conclusione del progetto di Rehosting (riservandosi di rinnovare la richiesta di bimestre in bimestre) nei seguenti casi:

- per il completamento di attività di competenza del Comune nell'ambito del progetto di Rehosting che comporti uno spostamento in avanti della conclusione del progetto, qualora per ragioni organizzative non sia possibile concluderle nei termini programmati,

- per il completamento degli interventi di sostituzione o riscrittura di alcuni applicativi non rientranti nell'ambito del progetto di Rehosting, se ancora in corso al momento della conclusione del progetto.

In tali casi il Comune riconoscerà al contraente il canone mensile base per ciascun mese di estensione del servizio.

Art. 7 Corrispettivo

Il corrispettivo per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sarà determinato sulla base dell'offerta economica aggiudicataria, come dettagliato nell'art. 7 del Capitolato Tecnico.

Il corrispettivo per i servizi oggetto di appalto si articola sulle seguenti voci:

1. corrispettivo per il progetto di Rehosting,
2. corrispettivo per il servizio di gestione del Mainframe in Outsourcing,
3. corrispettivo per forniture e servizi a "costo variabile", per le voci elencate al paragrafo 3 del Disciplinare di gara.

Art. 8 Pagamenti

1. Il corrispettivo per il progetto di Rehosting verrà posto in pagamento in più soluzioni, in relazione ai corrispondenti stati di avanzamento lavori, come di seguito indicato:
 - il 20% dell'importo del contratto, alla approvazione, da parte del Comune, del primo stato di avanzamento lavori: inizio test delle applicazioni convertite,
 - il 20% dell'importo del contratto, alla approvazione, da parte del Comune, del secondo stato di avanzamento lavori: Inizio test finale applicazioni convertite con utenti,
 - il 50% dell'importo del contratto, alla approvazione, da parte del Comune, del terzo ed ultimo stato di avanzamento lavori, corrispondente al "Termine dei lavori con messa in produzione del sistema migrato",
 - Il residuo 10% dell'importo del contratto sarà posto in pagamento al termine del periodo in cui l'aggiudicatario è soggetto all'obbligo di manutenzione correttiva (1 anno di garanzia del software);
2. Il corrispettivo per il servizio di gestione del Mainframe in Outsourcing sarà posto in pagamento mensilmente con riferimento al canone mensile base proposto, per i mesi previsti di durata del servizio e per l'eventuale estensione di cui al precedente art. 6;
3. Il corrispettivo per i servizi "a costo variabile" sarà posto in pagamento per le prestazioni o forniture caso per caso richieste.

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture da parte del Settore Tecnologie Informatiche.

Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali, oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.

Così come disposto dall'art. 57 del Regolamento comunale dei contratti, nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 7 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Con riferimento all'art. 3 della L. 136/2010 il contraente s'impegna ad utilizzare, per l'introito dei corrispettivi derivanti dal presente contratto, esclusivamente conti correnti, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, al flusso finanziario derivante da contratti pubblici. Il contraente si impegna inoltre a comunicare al Comune gli estremi di

identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

Art. 8 Garanzie di esecuzione del contratto

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dalla esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di garanzia sotto forma di fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, Codice Civile.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006, determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 Penali

Progetto di Rehosting

Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, relativamente al periodo precedente lo start-up, con riferimento alla tempistica indicata nell'offerta aggiudicataria per la risoluzione dei problemi, il contraente sarà soggetto alla applicazione di penali nei seguenti casi:

- per ogni contestazione relativa al mancato rispetto dei tempi di intervento previsti: Euro 200 (duecento) per ogni infrazione,
- mancato rispetto dei tempi previsti di inizio dei test delle applicazioni convertite: Euro 500 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo,
- mancato rispetto dei tempi previsti di inizio del test finale delle applicazioni convertite con gli utenti: Euro 500 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo.

Successivamente allo start-up, il contraente sarà soggetto a penali, qualora il valore mensile del parametro L superi i 10 punti, come dettagliato nel Capitolo 10 del Capitolato Tecnico.

Servizio di Outsourcing

Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e fatta salva ogni azione di rivalsa per gli eventuali danni causati a terzi nell'espletamento del servizio, il contraente sarà soggetto a penali al verificarsi degli eventi di seguito descritti:

1. indice "livello di servizio *on line*" inferiore a "sufficiente": penale pari ad euro 15.000 (quindicimila) per ogni unità temporale di misurazione dell'indice; qualora l'indice "livello di servizio *on line*" risulti inferiore o uguale a "sufficiente" per tre mesi consecutivi, si applica l'ulteriore penale di euro 25.000 (venticinquemila),
2. errori nella produzione di un elaborato cartaceo per fatto imputabile al contraente: penale pari ad euro 55 (cinquantacinque) per ogni evento,
3. stampa di qualità non rispondente ai bisogni del Comune (ad esempio stampa sbiadita, oppure errato allineamento dei moduli), o errato taglio dei fogli, tale da pregiudicare il loro utilizzo: penale pari ad euro 55 (cinquantacinque) per ogni evento,
4. errori nella schedulazione di una procedura: penale pari ad euro 520 (cinquecentoventi) per ogni evento,
5. smarrimento di un nastro o di una cassetta giacente nel presidio dell'aggiudicatario, o di un elaborato cartaceo: penale pari ad euro 520 (cinquecentoventi) per ogni evento,
6. impossibilità di ricostruzione dei dati in conseguenza di quanto contemplato al numero precedente: penale pari ad euro 15.500 (quindicimilacinquecento) per ogni evento,
7. ritardo superiore a un giorno nella consegna di un elaborato cartaceo: penale pari ad euro 520, (cinquecentoventi) elevata ad euro 5.200 (cinquemiladuecento) nel caso si tratti di materiali relativi alle consultazioni elettorali e referendarie, per ogni evento,
8. cambiamenti alla configurazione dell'*hardware* o del *software* non autorizzati dal Comune: penale pari ad euro 15.500 (quindicimilacinquecento) per ogni evento,
9. mancato rispetto del termine per il completamento delle attività comprese nella "fase transitoria di avvio" del contratto: penale pari ad euro 1.000 (mille) per ogni giorno di ritardo.

L'importo relativo alle penali sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito o sulla cauzione.

Art. 10 – Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L'aggiudicatario garantisce in ogni tempo il Comune di Bologna da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 11 – Cessione di contratto e di credito - subappalto

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell'importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dell'appalto dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti per la partecipazione a pubblici appalti e previo esame del contratto di subappalto, che deve essere depositato presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

L'Amministrazione corrisponderà le somme dovute al subappaltatore, previa comunicazione da parte dell'affidatario delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 12 Adeguamento del Corrispettivo

Il corrispettivo definito sulla base dell'offerta aggiudicataria rimane fisso per tutta la durata del contratto.

Art. 13 Risoluzione del contratto – Risarcimento del danno

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti, sia i danni materiali diretti, sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio nei termini contrattuali.

Art. 14 Sicurezza dei dati – protezione dei dati personali

L'Aggiudicatario dovrà garantire al Comune, tramite autocertificazione, che il trattamento dei dati gestiti per conto dell'Amministrazione Comunale avviene in piena conformità a quanto previsto dal Testo Unico per la protezione dei dati personali, D.Lgs. 196 del 30/06/2003, ed eventuali integrazioni o successive modificazioni. In particolare, si dovrà certificare che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Testo Unico.

Sarà possibile ogni operazione di *auditing* da parte dell'Amministrazione Comunale attinente le procedure adottate dall'Aggiudicatario in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.

L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune di Bologna, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza informatica. L'Aggiudicatario dovrà inoltre assicurare che il proprio personale o suoi incaricati non possano rendere disponibili informazioni acquisite nell'ambito del servizio, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

Art. 15 Fonti del contratto

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato tecnico, dalle proposte migliorative scaturite dall'offerta aggiudicataria, e, in quanto non diversamente disposto, dalle disposizioni del codice civile.

Art. 16 Brevetti e diritti d'autore

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso l'aggiudicatario utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'aggiudicatario assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza

Art. 17 Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 18 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e segg. C.P.C.